

Pubblicato il 03/02/2025

N. 00462/2025 **REG.PROV.PRES.**
N. 06483/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6483 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roberta Bergamini, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Naso, Francesca Virga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

M. I. M. - Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Saveria Rita Assalve, non costituita in giudizio;

per quanto riguarda il ricorso introduttivo per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia:

- dell'Avviso prot. n. 64933 del 07.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato l'elenco dei candidati che

hanno partecipato alla prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 con indicazione dei relativi esiti, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito “Non superata”;

- del successivo Avviso prot. n. 76336 del 29.05.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato gli esiti della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023 rettificati, nella parte lesiva per parte ricorrente, il cui nominativo è ivi inserito con esito “Non superata”;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha decretato il mancato superamento della prova scritta di accesso al corso intensivo di formazione di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, sostenuta da parte ricorrente in data 06.05.2024;
- della comunicazione di esito negativo della prova scritta di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, resa nota sulla piattaforma Formez - Concorsi smart, nella parte in cui è stato attribuito a parte ricorrente il punteggio complessivo pari a 5,9 (59/100);
- dei quiz predisposti e somministrati dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’espletamento della prova scritta di cui al D.M. n. 107/2023, in quanto viziati poiché non conformi ai quadri di riferimento e alle aree tematiche previste;
- dell’Avviso prot. n. 82842 del 10.06.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato l’elenco degli ammessi al corso intensivo di formazione – D.M. 8 giugno 2023, n. 107, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 9 del concorso riservato di cui al D.M. n. 107 del 08.06.2023, che verrà pubblicata all’esito della prova finale del corso intensivo di formazione di cui all’art. 8.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\10\2024 per l’annullamento:

- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2187 del 09.08.2024 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'approvazione della graduatoria generale nazionale della procedura di reclutamento riservata di Dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
- dell'Avviso prot. n. 124319 del 09.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha decretato l'assegnazione ai ruoli regionali dei candidati inseriti nella graduatoria di merito della procedura de qua, alle prime 519 posizioni, nella parte lesiva per la ricorrente;
- del Decreto Dipartimentale prot. n. 2206 del 19.08.2024 con il quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a seguito di segnalazioni di errori materiali, ha pubblicato la graduatoria rettificata della procedura di reclutamento riservata di dirigenti scolastici di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo di parte ricorrente;
- della Nota prot. n. 169737 del 18.10.2024 con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione ha reso noto l'avvio del conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti nei ruoli della Dirigenza Scolastica nei confronti dei vincitori della procedura di cui al D.M. n. 107/2023, nella parte lesiva per parte ricorrente;
- di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione della notifica per pubblici proclami depositata in data 29.01.2025;

Visto l'art. 49, comma 1 c.p.a. ai sensi del quale “*Quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati, il presidente o il collegio ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri*”;

Visto l'elevato numero dei soggetti controinteressati attualmente inseriti nelle

graduatorie impugnate nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49, comma 3 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito dal quale risulti l'indicazione:

1. dell'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
2. del nome della parte ricorrente e dell'amministrazione intimata;
3. degli estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con l'atto recante motivi aggiunti e un sunto dei motivi di impugnazione ivi contenuti;
4. dei controinteressati;
5. che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. del testo integrale del ricorso introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti.

In ordine alle prescritte modalità, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso introduttivo stesso, dell'atto recante motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce ai quali dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non rimuova dal

proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita nonché la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo, dell'atto recante motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

P.Q.M.

Dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all'Amministrazione di eseguire la presente ordinanza e alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della stessa alle parti.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 31 gennaio 2025.

Il Presidente
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO